Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 665 del 24 luglio 2020

Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza dell'attività all'interno dei cantieri

FINALITÀ

Le presenti disposizioni si applicano a tutti i cantieri in corso, a quelli sospesi per i quali sarà disposta la riapertura durante lo stato di emergenza e a quelli la cui consegna dei lavori avverrà durante lo stato di emergenza.

Le disposizioni si applicano a tutti gli operatori dei cantieri (a titolo esemplificativo lavoratori dipendenti sia pubblici che privati, distaccati, autonomi, fornitori e subfornitori, noli a caldo). L'ambito di applicazione delle presenti disposizioni è il cantiere temporaneo e mobile come definito dall'art. 89 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il presente documento potrà subire ulteriori modifiche e/o implementazioni in relazione all'evoluzione dello stato di emergenza e a eventuali decreti, ordinanze emanati a livello statale e regionale.

FIGURE COINVOLTE

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (cantiere pubblico) / RESPONSABILE DEI LAVORI - COMMITTENTE (cantiere privato), che provvede:

- all'aggiornamento del DUVRI (se previsto) con riferimento al rischio Covid-19 e dei relativi costi della sicurezza nei singoli contratti di appalto endoaziendali di lavori/servizi/forniture;
- a verificare l'adeguamento del PSC (quando previsto dall'art. 90 del D. Lgs.81/2008) da parte del CSE (cantieri già operativi) ovvero a verificare che nella redazione del PSC da parte del CSP (cantieri non ancora operativi) siano prese in esame le misure per la gestione del rischio di contagio da Covid-19;
- a verificare l'aggiornamento/redazione della stima dei costi della sicurezza approvandone gli importi da riconoscere alle imprese senza l'applicazione del ribasso d'asta con apposita variante (cantiere in esecuzione) ovvero ante gara (cantieri non ancora in esecuzione);

Per i cantieri pubblici in cui non è prevista la presenza del CSE ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 81/2008, fermo restando l'aggiornamento del POS da parte dell'impresa affidataria, il RUP provvede all'aggiornamento dei relativi costi della sicurezza.

Per i cantieri di edilizia privata, compito del committente è quello di verificare l'aggiornamento/integrazione da parte del CSE del PSC per i cantieri già operativi e di controllare che nella redazione del PSC da parte del CSP siano prese in esame le misure per la gestione del rischio di contagio da Covid-19.

COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE: il CSP ed il CSE implementano le misure di salute e sicurezza sul lavoro valevoli per tutte le imprese e lavoratori autonomi presenti in cantiere con le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, compresi i rischi interferenziali tra le lavorazioni, e aggiornano ovvero redigono la stima dei costi della sicurezza sul lavoro da non assoggettare a ribasso d'asta. Nel caso di cantieri già operativi, la stima dei costi viene redatta dal CSE e approvata dal responsabile unico del procedimento/responsabile dei lavori.

Il CSE provvede ad aggiornare il Piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere e a verificare che, a seguito di trasmissione alle singole aziende, le stesse adeguino il POS con il protocollo delle misure anticontagio secondo le indicazioni contenute nel PSC.

Il CSP adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione. Nell'ambito delle misure di prevenzione e al fine di garantire il distanziamento tra i lavoratori, il CSP individua le fasi critiche, definendo il numero massimo dei lavoratori presenti contemporaneamente per ciascuna attività (in coerenza a quanto indicato nell'Allegato 15, punti 2.3.1. e 2.3.2 del D. Lgs. 81/2008).

Nel caso in cui il CSE verifichi direttamente la situazione di pericolo grave e imminente (misure di sicurezza non implementate in cantiere), provvede all'immediata sospensione delle lavorazioni (ex art. 2, comma 6¹ del DPCM 26 aprile 2020 e art. 92, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 81/08).

¹ Art. 2 (Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali)

^{6. &}quot;Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza."

DATORE DI LAVORO (imprese affidatarie/esecutrici): soggetto che provvede, con le rappresentanze aziendali (RLS, RLST), all'adozione/integrazione del protocollo aziendale per la sicurezza dei lavoratori, ai sensi dell'Allegato 13 del DPCM del 17 maggio 2020, e all'integrazione del POS, secondo le indicazioni di quanto contenuto nel PSC. Al datore di lavoro o al dirigente competono la scelta e la fornitura degli idonei DPI, avvalendosi del supporto del RSPP, del medico competente aziendale, previa consultazione degli RLS e RLST. I soggetti assicurano la verifica dello stato di salute prima dell'ingresso in cantiere tramite la misurazione della temperatura corporea.

Il datore di lavoro deve informare il CSE in caso di persona che presenti sintomi di contagio da Covid-19.

LAVORATORE: deve informare il datore di lavoro qualora presenti febbre o sintomi di tipo influenzale riconducibili a Covid-19 o nell'eventualità che sia venuto a contatto negli ultimi 14 giorni con una persona risultata positiva al Covid-19.

Deve inoltre informare immediatamente il medico curante e il datore di lavoro di eventuali sintomi sopravvenuti dopo l'ingresso in cantiere.

Il lavoratore è tenuto a utilizzare correttamente i Dispositivi di Protezione individuale forniti dal datore di lavoro e ad attenersi alle regole di sicurezza anticontagio.

LAVORATORI AUTONOMI: attuano quanto indicato dal CSE e dalle imprese affidatarie.

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: i RLS/RLST collaborano con il datore di lavoro, il RSPP e il medico competente nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 e verificano l'applicazione delle regole del protocollo con la partecipazione delle rappresentanze aziendali sindacali (ove presenti).

MEDICO COMPETENTE: collabora con le altre figure aziendali coinvolte nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. Segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, nel rispetto della privacy, al fine di tutelare maggiormente il lavoratore, applicando le indicazioni delle Autorità Sanitarie. In considerazione del suo ruolo, esso può suggerire l'adozione di ulteriori provvedimenti qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori (a riguardo si richiama la Circolare Ministero della Salute n. 14915/2020).

1. INFORMAZIONE

In linea con quanto indicato nel protocollo aziendale per la sicurezza dei lavoratori, il datore di lavoro/impresa, consultati i RLS/RLST e con l'ausilio degli enti bilaterali per la formazione/sicurezza nelle costruzioni, informa i lavoratori sui corretti comportamenti per la prevenzione del contagio attraverso le modalità più idonee ed efficaci (a titolo esemplificativo consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento).

In caso di lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana, i datori di lavoro forniscono materiale nella loro lingua madre o ricorrono a dépliant informativi con indicazioni grafiche. I lavoratori autonomi devono ricevere le medesime informazioni in merito alle misure adottate nello specifico cantiere.

Le informazioni, che devono essere fornite dai datori di lavoro delle imprese esecutrici, riguardano inoltre gli obblighi a cui è tenuto il lavoratore:

- 1. rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria seguendone le indicazioni;
- 2. non fare ingresso e non permanere in cantiere laddove sussistano o subentrino le condizioni di pericolo (a titolo esemplificativo, sintomi di influenza, o temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti) per le quali i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere nel proprio domicilio. Tali circostanze devono inoltre essere dichiarare tempestivamente al datore di lavoro/impresa. Come indicato all'Allegato 13 del DPCM 11/06/2020, recante "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri", il personale, prima dell'accesso al cantiere, deve essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Qualora tale temperatura risulti superiore ai 37,5° C, non è consentito l'accesso al cantiere (il tutto avviene nel rispetto del trattamento dei dati personali).
- impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere e in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);

4. impegnarsi a informare tempestivamente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

2. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI E MOBILITA' DEL PERSONALE

Accesso dei fornitori

Nel PSC/PSS/POS deve essere contenuta una procedura che tenga conto di quanto segue:

- 1. esigenza di definire le modalità per l'accesso/uscita di fornitori esterni e le indicazioni per la misura della temperatura, le aree di transito e le vie d'uscita, le aree destinate al carico e scarico delle merci e al deposito dei materiali, specificando le modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza in cantiere;
- 2. dotazioni e misure di protezione del soggetto esterno, con eventuale fornitura di mascherine;
- 3. necessità di igienizzazione delle mani da parte del soggetto esterno;
- 4. indicazione agli autisti dei mezzi di trasporto di rimanere, se possibile, a bordo dei propri mezzi. Per le necessarie attività di carico e scarico, indicazione al trasportatore di attenersi alla distanza di almeno 1 metro;
- 5. per fornitori, trasportatori e altro personale esterno, individuazione dei servizi igienici dedicati, ove necessario, e divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente (di tutti i servizi igienici deve essere garantita una adeguata pulizia giornaliera);
- 6. divieto di accesso agli uffici, ai baraccamenti e ai locali eventualmente presenti in cantiere per il personale esterno;
- 7. riduzione, per quanto possibile, dell'accesso ai visitatori. Qualora sia necessario l'ingresso, essi devono essere informati circa tutte le regole aziendali, alle quali devono accettare di sottostare.

Mobilità del personale

La valutazione della mobilità del personale è demandata al datore di lavoro. In caso di spostamento con mezzi aziendali (a titolo esemplificativo autovetture o furgoni), devono essere assicurate la pulizia giornaliera del mezzo di trasporto e la sanificazione periodica. Le superfici a maggior rischio di contaminazione (leva del cambio, volante) devono essere disinfettate a ogni utilizzo.

Per i mezzi aziendali, il numero delle persone trasportate non deve superare il 50% della capienza omologata (arrotondato per eccesso in caso di numeri dispari), garantendo sempre almeno un metro di distanza tra le persone, con uso di apposite mascherine e assicurando un frequente ricambio d'aria durante il movimento aprendo un finestrino. Nel caso di utilizzo di autovetture, sono autorizzate solo due persone, purché una seduta sui sedili posteriori.

Nell'utilizzo dei mezzi aziendali, partendo dal magazzino aziendale o altro luogo, è necessario procedere alla misurazione della temperatura corporea; in caso di temperature superiore a 37,5°C e/o in presenza di altri sintomi influenzali, il lavoratore non può recarsi in cantiere.

Deve essere comunque favorito l'utilizzo del mezzo proprio, come da contrattazione collettiva regionale.

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE

Il CSE e le singole imprese, per quanto di competenza, definiscono le procedure di cantiere di pulizia e sanificazione indicandone tempistica, modalità e soggetti incaricati, tenendo conto delle seguenti indicazioni di cui al protocollo nell'Allegato 13 al DPCM dell'11/06/2020:

- 1. organizzazione delle squadre in modo che le attrezzature di lavoro vengano utilizzate dalle medesime persone durante il turno di lavoro;
- 2. disponibilità di specifici detergenti per la pulizia degli strumenti/attrezzature individuali;
- 3. sanificazione periodica dei locali e ambienti chiusi (a titolo esemplificativo baracche di cantiere, spogliatoi, locali refettorio). La sanificazione, anche eseguita in proprio, può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia, utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici a maggior rischio di contaminazione (a titolo esemplificativo esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici ecc.);
- 4. disinfezione delle parti a maggior rischio di contaminazione delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse (a titolo esemplificativo le pulsantiere degli attrezzi elettrici ed i manici degli utensili manuali e degli elettroutensili);
- 5. disinfezione, a titolo esemplificativo, di pulsantiere, quadri comando, volante, delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature

(a titolo esemplificativo sollevatori telescopici, escavatori, ascensori e montacarichi) e dei mezzi di trasporto aziendali;

- 6. disinfezione di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti;
- 7. in ragione dell'affollamento, ricambio d'aria negli ambienti interni, ove possibile mediante l'aerazione naturale; se si utilizzano impianti di ventilazione e/o trattamento aria deve essere eliminato il ricircolo, se tecnicamente possibile. In caso non sia possibile, deve essere garantita la pulizia dei filtri sull'aria di ricircolo;
- 8. riorganizzazione del servizio mensa, ove presente, in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale. È necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto.

La sanificazione è stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale, del RSPP e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RLST).

Nel caso di presenza di una persona con Covid-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni delle circolari n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e 17644 del 22 maggio 2020 nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione.

Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione autonomamente, devono essere definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza RLS o RLST).

4. PRECAUZIONI IGIENICHE

Premesso che, a protezione delle mani, devono essere utilizzati i DPI in relazione ai rischi specifici della mansione, è obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, e pertanto:

- 1. il datore di lavoro o l'impresa affidataria per gli altri soggetti presenti in cantiere allo stesso riferibili (a titolo esemplificativo dipendenti, subappaltatori, distaccati, autonomi, fornitori e subfornitori, noli a caldo) mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
- 2. è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o prodotti igienizzanti, ove non presenti acqua e sapone. Le soluzioni idroalcoliche possono essere

ubicate in punti quali, a titolo esemplificativo, l'ingresso dei cantieri o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni.

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DISTANZA DI SICUREZZA

I committenti/CSE/RUP/responsabili dei lavori devono vigilare affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio.

Premesso che occorre principalmente garantire che i soggetti osservino sempre il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro, anche tramite diversa organizzazione delle attività di cantiere stabilita nel PSC, qualora non sia possibile rispettare tale distanza, è obbligatorio fare utilizzo di protezioni delle vie respiratorie, ricorrendo a dispositivi quali mascherine rispondenti alla norma EN 14683 (mascherine chirurgiche) oppure di livello superiore (EN 149), purché prive di valvola.

Le mascherine, nel caso in cui non vi siano persone affette da Covid-19, si smaltiscono come rifiuti urbani indifferenziati.

6. GESTIONE SPAZI COMUNI

Negli spazi comuni deve essere rispettata la distanza minima di 1 metro, evitando assembramenti negli stessi.

Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, il CSE definisce prioritariamente una diversa organizzazione nella fruizione dei baraccamenti, compresa la turnazione delle pause delle squadre di lavoro o l'adozione di idonei dispositivi di protezione individuale.

Relativamente ai locali di cantiere, il CSE deve:

- 1. predisporre regolamenti interni per il controllo dell'accesso degli esterni in cantiere;
- 2. dare indicazioni affinché siano evitate le riunioni in presenza o, laddove necessario, affinché le stesse si svolgano preferenzialmente all'aperto e, comunque, mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro e utilizzando le mascherine;
- 3. dare indicazione affinché siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentati gli accessi agli spazi comuni;

7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Limitatamente al periodo dell'emergenza dovuta al Covid-19, il CSE e il datore di lavoro delle singole imprese, ciascuna per quanto di competenza, possono disporre la riorganizzazione del

cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni, anche attraverso la turnazione dei lavoratori, con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere, previo accordo sindacale.

8.GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

Il PSC definisce le modalità con le quali il datore di lavoro dell'impresa esecutrice, nel protocollo aziendale per la sicurezza dei lavoratori, gestisce una persona sintomatica in cantiere.

Si rammenta, comunque, che, qualora una persona in cantiere sviluppi febbre, con temperatura superiore ai 37,5° C, e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere, che deve procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'Autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e ad avvertire le Autorità sanitarie competenti, con le quali deve collaborare, attraverso i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione.

9. SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria deve proseguire pur rispettando le misure igieniche in quanto:

- rappresenta una misura di prevenzione generale al fine di intercettare possibili sintomi preventivamente;
- il medico competente può fornire informazione e formazione al lavoratore sulle misure contro il contagio.

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19, il medico competente collabora con il datore di lavoro, i RLS/RLST e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il medico competente segnala al datore di lavoro, nel rispetto della privacy, situazioni di fragilità o patologie di alcuni soggetti per applicare le necessarie misure di tutela.

10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

In cantiere è costituito un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. Nella Regione Autonoma Valle d'Aosta è istituito il Comitato Territoriale regionale composto

dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza con il coinvolgimento dei RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

A livello territoriale o settoriale, possono essere istituiti dei comitati per le finalità del protocollo che coinvolgano Autorità sanitarie ed altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del Covid-19.